



**Corte dei conti  
Sezione regionale di Controllo per il Piemonte**  
Via Roma, 305 - 10123 Torino  
Tel. 011.5608611 - Fax 011.5608603

Prot. 0004734-30/04/2013-SCPIE-T95-P

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-finanziaria  
del Comune di Borgo Vercelli (VC)

**Oggetto: relazione sul rendiconto 2011 ( art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266)**

Si trasmette la scheda di sintesi dell'analisi effettuata sulla relazione in oggetto.

Questo Ente potrà inviare eventuali osservazioni in merito, nonché integrazioni secondo quanto richiesto nel più breve tempo possibile, e comunque entro 7 giorni dal ricevimento della presente nota, tramite posta elettronica ([daniela.geraldini@corteconti.it](mailto:daniela.geraldini@corteconti.it) e [elisa.solitario@corteconti.it](mailto:elisa.solitario@corteconti.it)) oppure fax (011/5608603).

Sulla base degli elementi forniti questa Sezione valuterà se adottare la relativa pronuncia con apposita deliberazione.

foto Il Magistrato Istruttore  
dott. Mario Pischedda

## **RENDICONTO 2011**

### **ENTE:**

Comune di Borgo Vercelli (VC)

### **TIPOLOGIA:**

Ente soggetto al patto di stabilità interno dal 2013 (2.355 abitanti)

### **QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE**

Dall'esame della relazione rendiconto 2011, redatta ai sensi dell'art. 1, comma 166 e segg. della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del Comune di Borgo Vercelli (VC) sono state riscontrate le seguenti criticità:

#### **1) Gestione della competenza**

##### **1.1 Disavanzo della gestione di competenza nel quadriennio 2008-2011**

Risulta la presenza di disavanzo della gestione di competenza nel quadriennio 2008-2011 così come riportato nella tabella che segue. Si evidenzia che la presenza di un disavanzo di competenza va attentamente analizzato nel rendiconto e quando si ripete per un quadriennio è indice di una scarsa capacità di programmazione degli impegni di spesa, che non trovano adeguata copertura nelle entrate, e può essere indicativo di un trend strutturale che richiede interventi correttivi.

	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Accertamenti di competenza</b>	2.021.977,00	2.639.917,00	2.146.954,00	1.932.385,82
<b>Impegni di competenza</b>	2.081.656,00	2.655.019,00	2.177.275,00	1.948.494,17
<b>Saldo di competenza</b>	-59.679,00	-15.102,00	-30.321,00	-16.108,35

##### **1.2 Destinazione di entrate non ripetitive e/o di natura straordinaria a spese correnti ordinarie con dubbia attendibilità della voce “recupero evasione tributaria”**

Dall'analisi congiunta della tabella 1.2 e 1.3 emerge che l'Ente ha raggiunto l'equilibrio di parte corrente destinando l'importo di €70.375,00 di "recupero evasione tributaria" a spese correnti ordinarie, atteso che le stesse non risultano destinate a spese d'investimento e/o a spese correnti di natura straordinaria. La percentuale complessiva (4,73%) di spesa di parte corrente coperta da entrate di natura straordinaria è vicina al 5% delle spese correnti (percentuale presa a riferimento dal DM 24 settembre 2009 che detta i criteri per "l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari) e richiede particolare attenzione per la salvaguardia degli equilibri degli esercizi futuri.

Tabella 1.2- Equilibri di parte corrente

	2011
Entrate titolo I	1.351.128,80
Entrate titolo II	78.021,90
Entrate titolo III	263.610,78
Totale titoli (I+II+III) (A)	1.692.761,48
Spese titolo I (B)	1.487.436,82
Rimborso prestiti parte del Titolo III* (C)	204.680,00
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	644,66
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corre	0,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	0,00
Contributo per permessi di costruire	0,00
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	0,00
Altre entrate (specificare)**	0,00
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui	0,00
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada	0,00
Altre entrate (specificare)***	0,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)	0,00
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F-G+H)	644,66

Tabella 1.3 - Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Tipologia	Accertamenti
Contributo rilascio permesso di costruire	0,00
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0,00
Recupero evasione tributaria	70.375,00
Entrate per eventi calamitosi	0,00
Canoni concessori pluriennali	0,00
Sanzioni al codice della strada	0,00
Plusvalenze da alienazione	0,00
Altre *	0,00
<b>Totale</b>	<b>70.375,00</b>

Peraltro l'esame della tabella 1.6.4, relativa alla voce recupero evasione tributaria, evidenzia uno scostamento tra accertamenti (€ 70.375,00) e riscossioni (€0). Si vorranno fornire gli opportuni chiarimenti in merito, specificando quale atto di accertamento è sottostante all'accertamento della suddetta somma, atteso che in nota alla tabella è riportato "si stanno predisponendo gli atti di accertamento per recupero evasione ICI".

### **1.3 Basse riscossioni della voce "contributo per permesso di costruire"**

Dalla tabella 1.6.1 emergono basse riscossioni in conto competenza della voce "contributo per permesso di costruire" per €9.684,00 a fronte di accertamenti di €43.352,00. L'Ente vorrà motivare la causa di tale scostamento ed indicare quali sono le riscossioni avvenute ad oggi.

### **1.4 Inclusione tra i servizi in conto terzi di voci che non sembrano rientrare nelle partite di giro**

Nella tabella 1.11 del questionario, alla voce "altre per servizi conto terzi" sono presenti, oltre a voci genericamente indicate voci come "anticipazioni spese" (€412,98) e "corresponsione quote utenti strada ostiglia" (€5.500,00) che non sembrano rientrare nei servizi per conto terzi.

Si evidenzia al riguardo che il principio contabile 2-25 precisa che "*le entrate da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione*". Esse riguardano "tassativamente":

*le ritenute erariali;*

*le ritenute previdenziali, assistenziali o per conto di terzi effettuate al personale;*

*i depositi cauzionali;*

*il rimborso dei fondi economici anticipati all'econo-*

*mo;*

*i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;*

*le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.*

In tutti i casi sopra elencati l'attività dell'Ente è meramente strumentale alla realizzazione di interessi di altro soggetto, trattandosi di compiti estranei alle proprie funzioni ed è proprio questo che caratterizza le spese come partite di giro. L'allocazione tra i servizi in conto terzi di partite economiche che devono essere iscritte in altri titoli del bilancio costituisce una grave irregolarità contabile in quanto non consente una corretta valutazione del risultato e degli equilibri della gestione.

Va ricordato, inoltre, che il divieto di imputare, sia pure provvisoriamente, alle partite di giro/servizi per conto terzi operazioni che non vi rientrano è stato legislativamente stabilito dall'art 7 c. 1 lett. b. del d.lgs. 118/2011.

### **1.5 Superamento dei limiti di spesa previsti dall'art.6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14 del d.l. 78/2010**

Dalla tabella 1.12 risultano superati i limiti di spesa previsti dall'art.6, commi da 7 a 10 e da 12 a 14 del d.l. 78/2010 in relazione alla voce "Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autovetture" è stata superata con l'impegno di €5.683,00 a fronte di un limite di spesa di €5.598,40. Tale sforamento viene giustificato dall'Ente indicando in nota che "nel corso dell'esercizio finanziario 2011 oltre alle spese fisse di gestione dell'autovettura si è dovuto provvedere al trasporto a/r per cinque giorni la settimana per n.4 alunni di Borgo Vercelli frequentanti la scuola media di Villata".

Si vorranno fornire gli opportuni chiarimenti in merito, tenuto conto che rientrano nei limiti di spesa i costi sostenuti per le autovetture e non i costi per altri automezzi.

### **1.6 Inventari non aggiornati**

Dalla tabella 7.1 risulta che gli inventari dell'Ente non sono aggiornati (ultimo anno aggiornamento 1994).

Pur prendendo atto che, come risulta dal questionario, "*la ditta incaricata per i lavori di aggiornamento dell'inventario è fallita nel corso dell'anno 2011. Si stanno predisponendo gli atti per un nuovo incarico ad altra ditta.*", si evidenzia che il loro mancato aggiornamento rappresenta una grave irregolarità; l'art. 230 del TUEL predispone infatti l'obbligo per l'Ente di aggiornare annualmente gli inventari. Tale concetto viene ulteriormente affermato dal principio contabile n. 3 dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali al punto 141: "*e le scritture contabili costituiscono la fonte descrittiva e contabile valutativa per la compilazione del conto del patrimonio. Ciascun valore incluso nel conto del patrimonio dovrà essere dimostrato ai fini informativi, di conciliazione e controllo da analitiche scritture descrittive ed estimative. L'inventario deve essere costantemente aggiornato e chiuso al termine dell'esercizio conciliando, per le immobilizzazioni materiali, il dato fisico con quello contabile.*".

### **1.7 Omessa trasmissione di documenti**

Non è pervenuto a questa Sezione il prospetto contenente l'elenco delle spese di rappresentanza (art 16,c. 26 d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011), né lo stesso è stato allegato al rendiconto 2011.

## **2. Gestione dei residui**

### **2.1 Errata compilazione della tabella dei residui**

La 1.8.4 relativa all'anzianità dei residui, compilata per la seconda volta, non coincide con gli importi risultanti dal rendiconto 2011 approvato e accessibile nel sistema SIRTEL. Si evidenzia nelle tabelle di seguito il totale dei residui per titolo risultanti dal SIRTEL e quello riportato nel questionario, al fine di poter eseguire una completa analisi degli stessi, richiedendo all'Ente di riformulare la tabella 1.8.4 indicando l'anno di origine dei residui stessi.

Tabella dei residui per titolo riformulata dalla Sezione sulla base dei dati SIRTEL e dati risultanti dal questionario

RESIDUI	Dati SIRTEL	Dati Questionario
Attivi Tit. I	655.827,41	689.968,46
Attivi Tit. II	130.376,20	136.774,36
Attivi Tit. III	127.705,75	108.917,71
Attivi Tit. IV	181.257,26	137.739,74
Attivi Tit. V	11.302,75	11.302,75
Attivi Tit. VI	36.582,41	58.348,76
<b>Totale Attivi</b>	<b>1.143.051,78</b>	<b>1.143.051,78</b>
Passivi Tit. I	375.869,42	361.144,44
Passivi Tit. II	912.900,40	909.097,89
Passivi Tit. III	0	0,00
Passivi Tit. IV	46.529,91	65.057,40
<b>Totale Passivi</b>	<b>1.335.299,73</b>	<b>1.335.299,73</b>

### **2.2 Disallineamento tra i residui attivi dei titoli IV e V e residui passivi del titolo II**

Dai dati SIRTEL risultano residui attivi dei titoli IV (€ 181.257,26) e V (€11.302,75) inferiori ai residui passivi del titolo II (€912.900,40) e la relativa differenza (€720.340,39) non trova capienza nell'ammontare del fondo cassa (€ 192.248). Peraltro (e con riserva di verifica attesa l'erroneità della tabella 1.8.4) sembra che tale disallineamento sia ascrivibile in gran parte all'esercizio 2009, così come si evince dall'estratto della tabella 1.8.4 che si riporta di seguito:

Analisi dei residui di parte capitale estrapolata dalla tabella 1.8.4 del questionario

RESIDUI	Esercizi Precedenti	2007	2008	2009	2010	2011	Totale
Attivi Tit. IV	56.509,93	0,00	2.079,00	28.562,33	45.000,00	5.588,48	137.739,74
Attivi Tit. V	11.302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.302,75
<b>Totali Attivi</b>	<b>67.812,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.079,00</b>	<b>28.562,33</b>	<b>45.000,00</b>	<b>5.588,48</b>	<b>149.042,49</b>
Passivi Tit. II	109.943,37	2.520,00	2.520,00	718.840,27	47.800,11	27.474,14	909.097,89
Differenza	-42.130,69	-2.520,00	-441,00	-690.277,94	-2.800,11	-21.885,66	-760.055,40

Questo disallineamento, che può derivare dall'avvenuta riscossione delle somme destinate alla realizzazione degli interventi o dal loro finanziamento con risorse proprie non ancora realizzate, è indice di una grave criticità. Infatti da un lato evidenzia l'avvenuto utilizzo per cassa delle entrate in conto capitale per far fronte alle spese correnti senza che sia stato ricostituito l'ammontare dei fondi utilizzati. Si tratta di una evenienza legittima, che però è analoga all'anticipazione di tesoreria, tanto che il relativo ammontare "vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria" ex art 195 TUEL e la mancata ricostituzione dei fondi utilizzati può determinare in futuro defezioni di cassa.

Per un secondo aspetto il ritardo nell'utilizzazione di fondi già riscossi per la realizzazione di spese destinati ad investimenti è indice di una gestione non economica che provoca perdita di utilità quanto meno sotto il profilo del minor valore economico della somma e/o del maggior costo dell'intervento.

### **3. Criticità sull'entità e la ripartizione dell'avanzo di amministrazione**

Dalla tabella 1.4 risulta un avanzo di amministrazione di €1.137,00 che dai dati SIRTEL risulta essere stato interamente vincolato.

Dalla tabella 1.8.3 però risultano eliminati residui passivi inerenti alla gestione in conto capitale per un importo (€ 24.303,72) superiore alle corrispondenti cancellazioni di residui attivi (€ 19.467,17), e la relativa differenza non è confluita nella corrispondente quota vincolata dell'avanzo d'amministrazione per spese in conto capitale che è pari a zero, come risulta dalla tabella 1.4.

Inoltre dalla tabella 1.8.1 risultano residui attivi ante 2007 al titolo III per €6.000, non movimentati nel corso dell'esercizio 2011, ed in merito al quale l'Ente vorrà fornire gli opportuni chiarimenti in relazione alla natura, all'anno di origine e alle ragioni del loro mantenimento, atteso che dalla tabella 1.8.4 risultano altri residui su tale titolo per €4.225,79 derivanti dall'esercizio 2007 e per €4.843,03 ed in merito ai quali si vorranno fornire gli opportuni chiarimenti.

Al riguardo appare opportuno richiamare il principio contabile n. 3, punti 60 (in particolare lett. d) e 101. Quest'ultimo in particolare prevede che "i crediti di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal conto del bilancio, salvo che non sussista un avanzo vincolato tale da consentire la copertura della relativa perdita".

A tal fine occorre comunicare l'importo dei suddetti residui riscosso nell'esercizio 2012 e chiarire se ed in quale misura è stato istituito il fondo svalutazione crediti previsto dall'art. 6 comma 17 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 135.